Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
UFFICIO REGIONALE PER IL CONTENZIOSO

Prot. n. 9562\C7 Ancona, 20 luglio 2006

Al Dirigente del Centro Servizi Amministrativi di MACERATA
e, p.c. : Ai Dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi di ANCONA, ASCOLI PICENO, PESARO URBINO
Al Ministero della Pubblica Istruzione Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale della scuola ROMA
Alle OO.SS. del comparto scuola LORO SEDI

OGGETTO: Personale A.T.A. Applicazione art. 33 legge n. 104/1992. Operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato. Priorità nella scelta della sede.

Con nota n. 4268 del 5.7.2006 la S.V. chiede – con riferimento all'art. 33 della legge n. 104/1992 - se la precedenza nella scelta della sede, attribuita a coloro che aspirano ad una supplenza annuale o fino al termine della attività didattiche, sia da riconoscere anche a coloro che assistono in via continuativa un "affine" in condizione di handicap.

Ritiene lo scrivente che occorra prioritariamente riferirsi al testo del comma 5 dell'art. 33 della citata legge n. 104/1992, che testualmente recita "*Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sed*e".

Tale disposizione ha carattere generale ed è applicabile all'intero ambito del lavoro dipendente: pertanto, alla luce di quanto dispone l'art. 2 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, non sembra suscettibile di essere resa inapplicabile dalla contrattazione collettiva.

Del resto non sembra invocabile il C.C.I. relativo alle operazioni di mobilità del personale scolastico a tempo indeterminato per l'anno 2006/20007 - che ha ristretto l'applicazione della norma solo a coloro che assistano il coniuge o il figlio - in quanto il conferimento delle supplenze (operazione limitata ad un solo anno scolastico) è disciplinato da altro, specifico contesto normativo.

Non va trascurato di considerare, inoltre, che il contratto relativo alle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria (operazioni anch'esse limitate ad un solo anno scolastico) estende, all'art. 19, la priorità nella scelta della sede anche al personale AT.A. che sia parente o affine entro il terzo grado (in assenza di parenti di grado inferiore) o affidatario di persona handicappata in condizione di gravità.

Pare pertanto allo scrivente che in sede di conferimento delle supplenze, i CC.SS.AA debbano attribuire la priorità in argomento anche a coloro che – con dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità, nella consapevolezza delle conseguenze penali in caso di mendacio - documentino di assistere attualmente anche un "affine" che non possa essere assistito da altri soggetti legati all'assistito da vincolo parentale di grado più stretto o che non possano provvedervi perché minori, handicappati, residenti all'estero o comunque a distanze che non consentono l'effettiva e continuativa assistenza.

Tale conclusione appare conforme al principio espresso nella trascritta disposizione legislativa, che, per il suo innegabile carattere generale, non sembra comprimibile ad opera della contrattazione collettiva.

Ma, anche quando si ritenesse doversi tener conto dei contratti collettivi sopra citati, stante la diversa formulazione degli stessi essa risulterebbe coerente con il contratto collettivo sulle utiliz-

via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it - *URL* http://www.marche.istruzione.it

zazioni e assegnazioni provvisorie - che in via analogica pare attagliarsi alla fattispecie meglio di quello sulla mobilità del personale a tempo indeterminato - in quanto volto a disciplinare operazioni (come le supplenze) di durata annuale.

La presente viene tuttavia inviata per conoscenza al Ministero della Pubblica Istruzione per le valutazioni ed eventuali indicazioni del caso.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele De Gregorio

via XXV Aprile, 19 - ANCONA - tel. 071 22 951 - fax 071 2295 487 - e-mail direzione-marche@istruzione.it - *URL* http://www.marche.istruzione.it